

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SAMMARTINO, COLELLA, CENGARLE, SMURRA, DE LUCA, DELLA PORTA, NOÈ e SANTALCO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 NOVEMBRE 1972

Integrazioni e modifiche della legge 28 luglio 1971, n. 585,
concernente le pensioni di guerra indirette

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 28 luglio 1971, n. 585 « Nuove provvidenze in materia di pensioni di guerra », non ha considerato il duplice aspetto di tali « provvidenze » riferite alle pensioni indirette (vedove, orfani, genitori e collaterali inabili dei caduti e dei dispersi in guerra).

Lasciando la parola alle cifre, riteniamo utile precisare che dei 75 miliardi reperiti nel bilancio dello Stato per far fronte all'onere derivante dall'applicazione della legge summenzionata solo 22 miliardi e 987 milioni sono stati assegnati per apportare lievi benefici ai 376.495 congiunti dei caduti in godimento di pensione, mentre 52 miliardi e 295 milioni sono stati destinati per rivalutare le pensioni di circa 400.000 invalidi di guerra.

Espressa in percentuale tale ripartizione espone i seguenti dati:

69,47 per cento per le pensioni dirette;
30,53 per cento per le pensioni indirette.

L'attesa dei familiari di quanti si sono sacrificati per l'Italia nella Resistenza, nella lotta per la libertà di tutti, è stata, ancora una volta, delusa.

Data l'esigua e sproporzionata somma stanziata per incrementare le pensioni indirette di guerra, gli aumenti determinati sono stati non solo deludenti ma addirittura irrisori. E ciò, malgrado che, per meglio far comprendere le loro ragioni, tali congiunti avessero pubblicamente dichiarato, durante la discussione del provvedimento, il proprio disappunto.

La successiva reazione di tanti vecchi genitori e anziane vedove è stata incontenibile anche se limitata a lettere e telegrammi di dignitosa protesta.

Le pensioni di guerra percepite dai genitori dei caduti, senza i surriportati miglioramenti, ottenibili interamente nel 1973, vanno, attualmente, secondo i casi previsti dalla legge, da lire 9.100 mensili a lire 19.240 mensili.

Le pensioni delle vedove di guerra raggiungono, invece, la somma di lire 25.150 mensili (lire 29.520 nei casi d'inabilità).

Non possiamo, a questo punto, nascondere il nostro disagio davanti alla constatazione che tali trattamenti pensionistici sono, in specie per i genitori e i collaterali inabili dei caduti, anche di molto inferiori ai mi-

nimi di pensione di qualsiasi categoria di lavoratori e perfino della pensione sociale.

Sembra quasi che nella comune volontà di dimenticare tutto ciò che la guerra richiama insistentemente alla memoria come dolore, sacrificio, lacrime e morte, si voglia frettolosamente rifiutare ogni particolare aspetto connesso alla non mai conclusa tragedia, retaggio di due guerre mondiali.

Nella realtà che viviamo, fatta di un sempre maggiore progresso verso il conseguimento della sicurezza sociale per tutti i cittadini, l'abissale carenza delle pensioni di guerra indirette continuerà ad essere ignorata o tutt'al più soggetta a parziali quanto risibili rettifiche economiche, ben lontane anche dal risolvere in qualche modo il pressante problema della sopravvivenza.

Le cifre anzidette sono inoltre soggette — come ogni altro reddito fisso — al tarlo della cosiddetta inflazione strisciante.

Se si pensa che — come è ben noto a tutti — nei soli ultimi tre anni, tale svalutazione ha rasentato il 15 per cento, appare evidente a quale penoso stato debbano continuare a vivere i congiunti dei caduti e dispersi in guerra!

Ma vi è di più: la legge 28 luglio 1971, n. 585, ha creato una nuova e più assurda discriminazione, fissando un trattamento speciale per le vedove ed i figli degli invalidi di prima categoria (articolo 10).

Per tali vedove e figli, che la legge 18 marzo 1968, n. 313, ha equiparato a tutti gli effetti alle vedove e agli orfani di guerra al fine di consentire loro un utile riconoscimento morale, si è voluto superare il mortificante aspetto economico connesso alla qualifica, appunto, di vedova e di orfano di caduto in guerra, attraverso la concessione di un trattamento speciale.

Secondo il citato articolo 10 della legge 28 luglio 1971, n. 585, il trattamento alle vedove e ai figli dei mutilati o invalidi di prima categoria (che l'articolo 43 della legge numero 313 del 1968 definisce vedove e orfani di guerra) deceduti posteriormente al 30 giugno 1971, si intende applicabile nella misura degli assegni previsti dalla stessa leg-

ge n. 585 a favore, appunto, dei mutilati ed invalidi di guerra.

Espresso in cifre, tale trattamento « speciale » raggiunge, per la vedova, la somma mensile di circa lire 90.000.

Ciò, mentre la pensione mensile delle vedove di guerra senza « trattamento speciale » è, dal 1° luglio 1971, di lire 25.150.

Appare, pertanto, evidente considerare la necessità di elevare la misura del trattamento pensionistico dei congiunti dei caduti, attuando una indispensabile perequazione tra i limiti delle pensioni tabellari, in atto percepite dalle varie categorie fruanti di tale beneficio.

Ciò, ovviamente, mediante un nuovo criterio di valutazione, per il quale le riconosciute esigenze di giustizia andrebbero riferite, con assoluta priorità, alla somma da reperire necessariamente in quanto tali e non, come di fatto è sempre avvenuto, in base alle inadeguate disponibilità economiche all'uopo rese possibili.

A tale incombenza occorre, pertanto, provvedere con doverosa urgenza.

Tuttavia detta rivalutazione non è compresa nel presente disegno di legge allo scopo di non intralciare, con una necessariamente notevole incidenza di fondi, gravanti sul bilancio dello Stato, il sollecito accoglimento di altre non meno pressanti richieste.

Partendo da tali presupposti e basandoci su dati di fatto documentati dalle cifre, abbiamo, quindi, predisposto il disegno di legge, di seguito più specificatamente illustrato, che prende l'avvio dalla necessità di rendere tempestivamente giustizia ai congiunti dei caduti, le cui aspettative sono andate ancora una volta deluse.

L'onere complessivo previsto per i benefici che si intendono attuare, è ampiamente contenuto nel margine della differenza tra lo stanziamento di cui al recente provvedimento riferito ai congiunti dei caduti (lire 22.987.437.200) e la somma occorsa per i miglioramenti economici agli invalidi di guerra di cui allo stesso provvedimento (lire 52.295.557.000).

Così facendo, ferma restando — come già affermato — la necessità di attuare al più

presto una necessaria, più completa perequazione normativa tra le categorie dei pensionati di guerra, raggiungiamo l'obiettivo, indubbiamente più urgente, di attuare un atto di giustizia riparatrice nei confronti dei congiunti dei caduti e dei dispersi in guerra.

Pertanto, il disegno di legge, si traduce nei seguenti benefici:

1. — *Assegno di previdenza alle vedove, agli orfani, ai genitori e ai collaterali (articolo 1).*

L'assegno di previdenza in atto percepito dai congiunti dei caduti è di lire 114.000.

Tale assegno, concesso al verificarsi di condizioni particolari (stato di bisogno, inabilità eccetera), identiche per tutti i soggetti di diritto, è corrisposto agli invalidi di guerra nella misura di lire 204.000 annue.

Si propone, pertanto, di rivalutare l'assegno in questione per riportarlo alla stessa misura di lire 204.000 annue, da tempo corrisposta agli invalidi di guerra.

La discriminazione economica in atto, per il medesimo assegno, percepito dagli aventi diritto solo perchè congiunti di caduti, ci sembra inconcepibile.

La spesa occorrente per tale rivalutazione è di lire 23.453.550.000.

2. — *Aumento di integrazione per il genitore (articolo 2).*

La legge 9 novembre 1961, n. 1240, ha introdotto nella legislazione pensionistica di guerra il principio della corresponsione di una integrazione del trattamento pensionistico per la moglie e per i figli degli invalidi.

Anche per la vedova di guerra, in caso di coesistenza di prole, la pensione di guerra è integrata con un aumento di lire 72.000 annue.

Pertanto, attualmente, sia per gli invalidi, sia per le vedove, il beneficio della integrazione della pensione di guerra per i familiari a carico è sancita dalla legge 18 marzo 1968, n. 313 (articoli 24 e 49) che ha riordinato la legislazione pensionistica di guerra. Il disegno di legge proposto corrisponde,

quindi, ad evidente motivo di umanità e di giustizia.

È inoltre indiscutibile che, restando nell'ambito del ragionamento ipotetico, il figlio caduto avrebbe provveduto, se vivente, pur nei limiti delle proprie possibilità, alle necessità dei propri genitori, contribuendo in misura maggiore nel caso che ad attendere tale soccorso fossero stati il padre e la madre insieme e non uno soltanto degli stessi.

Lo Stato, che, per tale incombenza si sostituisce al caduto solo nel caso di genitori versanti in condizioni di comprovato bisogno, non può non tenere conto di tale particolare situazione che corrisponde ad evidenti esigenze morali e materiali.

I genitori, titolari di pensione di guerra, sono attualmente 166.170. Di questi, la maggior parte ha raggiunto età superiore al 75° anno e, secondo le ultime statistiche, circa il 15 per cento hanno ancora il coniuge vivente e convivente.

La spesa relativa all'aumento d'integrazione per il genitore, considerando il numero degli aventi diritto al beneficio in non più di 24.925 unità, ammonterebbe quindi a lire 1.794.600.000.

Tale onere, com'è evidente, è destinato a ridursi nei prossimi due o tre anni e a scomparire pressochè totalmente nel giro di un decennio.

3. — *Assegno di incollocamento alle vedove (articolo 3).*

L'assegno di incollocamento è necessario agli invalidi di guerra ascritti alle categorie dalla 2^a all'8^a che risultino disoccupati per circostanze ad essi non imputabili.

Tale assegno, istituito nell'ambito della legislazione pensionistica di guerra dalla legge 10 agosto 1950, n. 648, non è cumulabile con l'assegno di previdenza, nè con l'indennità di disoccupazione.

Dopo l'approvazione della legge 15 novembre 1965, n. 1288, che introduceva per la prima volta tra le leggi dello Stato il principio del diritto al collocamento obbligatorio al lavoro delle vedove di guerra, fu chie-

sta, ma sempre con risultato negativo, l'estensione, a favore delle vedove di guerra, del beneficio dell'assegno di incollocamento già fruito dagli invalidi di guerra.

A giustifica di tale omissione, si adduce la entità finanziaria.

A tal proposito, a parte l'evidente aspetto rappresentato dal carattere perequativo del richiesto beneficio a favore delle vedove di guerra, è da considerare quanto segue:

a) attualmente le vedove in questione, in età inferiore al 60° anno di età (età nella quale è concesso alle stesse l'assegno di previdenza) sono 89.794.

Di queste, sono da prendere in considerazione soltanto i soggetti di diritto d'età inferiore al 55° anno (limite massimo per la applicazione della legge 2 aprile 1968, numero 482, con la quale è stata riordinata e disciplinata la materia del collocamento al lavoro di alcune categorie di cittadini tra cui gli invalidi e le vedove di guerra).

Orbene, secondo una approfondita indagine statistica le vedove di età inferiore a 55 anni, non occupate, sono in numero di circa 9.000, corrispondenti, peraltro, al 10 per cento delle vedove di guerra non in possesso dell'assegno di previdenza il cui numero, surriportato, è di 89.794 unità.

Pertanto, l'onere derivante dall'applicazione del beneficio di che trattasi è stato calcolato in lire 1.831.920.000.

Anche tale spesa non inciderà sul bilancio dello Stato che per un tempo limitatissimo, dato che, entro il prossimo quinquennio, il limite di età rappresentato dal 55° anno sarà raggiunto dalla quasi totalità delle vedove di guerra in questione.

4. — Decorrenza dei benefici (articolo 4).

La decorrenza dei benefici proposti è stata equamente fissata come segue:

il miglioramento economico di cui all'articolo 1 dal 1° gennaio 1972;

il benefico di cui all'articolo 2 si applica, dal 1° gennaio 1972, se la domanda verrà presentata dagli interessati entro un anno dall'entrata in vigore della legge.

5. — Copertura finanziaria (Articolo 5).

L'onere derivante dall'applicazione del presente provvedimento è calcolato in lire 27 miliardi, somma, questa, inferiore a quella occorrente per raggiungere lo stanziamento recentemente disposto per consentire la erogazione dei benefici a favore degli invalidi di guerra.

A parte questo fondamentale aspetto di equità, assolutamente non trascurabile da alcuno, torniamo altresì ad insistere sulla indiscutibile necessità di attuare subito il provvedimento che si propone.

I congiunti dei caduti e dei dispersi in guerra non possono attendere oltre: la loro età e le loro condizioni di salute determinano ogni anno una notevolissima riduzione numerica.

È a tal proposito da rilevare che, nell'ultimo quinquennio, sono deceduti ben 78.375 congiunti di ex militari caduti, titolari di pensioni di guerra. A tale cifra va aggiunta quella, in atto non conosciuta, dei familiari di vittime civili di guerra, morti nello stesso periodo di tempo.

Per quanto attiene il predetto riferimento statistico, trattasi, come è stato obiettivamente rilevato, di una flessione, pari a circa il 23 per cento, destinata ad aumentare ulteriormente, ed in termini naturalmente più rilevanti, nei prossimi tre o quattro anni.

La nostra coscienza non può però ammettere che sia la morte a risolvere i gravi problemi economici connessi alla concessione di un più umano trattamento pensionistico per i genitori, le vedove, gli orfani e i collaterali inabili di coloro che hanno sacrificato la vita nell'interesse stesso della comunità nazionale.

Circa le fonti di copertura della spesa in questione, riteniamo possibile utilizzare a tal fine le economie realizzabili a causa della suddetta riduzione numerica dei soggetti di diritto ai benefici di che trattasi, nonchè l'incremento naturale delle imposte dirette e indirette.

Consideriamo così assolto il dovere imposto dall'articolo 81 della Costituzione

mentre siamo certi di avere offerto al Governo la possibilità di provvedere alla copertura finanziaria della spesa medesima anche per mezzo di altre fonti più idonee rispetto a quelle da noi indicate.

Onorevoli senatori, riteniamo utile ripetere ulteriormente che questo nostro dise-

gno di legge costituisce la riparazione di un atto di ingiustizia perpetrato nei riguardi dei congiunti dei caduti e dei dispersi in guerra.

Chiediamo perciò che il Senato della Repubblica approvi, entro il più breve termine, il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Assegno di previdenza alle vedove, agli orfani, ai genitori e ai collaterali)

La misura dell'assegno di previdenza di cui agli articoli 46, 54, 65 e 66 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è elevata a lire 204.000 annue.

Art. 2.

(Integrazione della pensione del genitore in caso di coesistenza della moglie, madre del Caduto)

Il genitore, o equiparato, provvisto di pensione di guerra di cui alle tabelle *M, O, S* e *T* annesse alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive modificazioni, ha diritto di conseguire su domanda, a titolo di integrazione, un aumento annuo di lire 72.000 per la moglie convivente, madre del Caduto, che non abbia un reddito proprio superiore alle 360.000 annue.

Art. 3.

(Assegno di incollocamento alle vedove)

Alle vedove di cui all'articolo 42 della legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive modificazioni, residenti nel territorio nazionale, fornite di pensione di guerra nella misura stabilita dalla tabella *G*, annessa alla stessa legge, di età inferiore ai 55 anni compiuti, quando siano incollocate, è concesso un assegno di incollocamento di lire 204.000 annue.

La domanda per conseguire l'assegno di cui al primo comma, deve essere documentata con una attestazione rilasciata dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione dalla quale risulti che la vedova sia iscritta nelle liste di collocamento di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e sia effettivamente incollocata per circostanze a lei non imputabili.

Il beneficio di cui al presente articolo non spetta alle vedove iscritte nelle liste sopracitate che siano in godimento di un trattamento normale di quiescenza o di una pensione privilegiata ordinaria eccedente le 80 mila lire base mensili.

L'assegno di incollocamento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, e non è cumulabile con l'assegno di previdenza di cui all'articolo 46 della legge 18 marzo 1968, n. 313.

Alla concessione dell'assegno di incollocamento provvedono le competenti Direzioni provinciali del tesoro.

L'assegno non è dovuto e la corresponsione ne rimane sospesa, per i periodi di occupazione o di temporanea cancellazione dalle liste di collocamento e può essere in ogni tempo revocato nella normale sede amministrativa, con decreto del Direttore provinciale del tesoro competente, quando risulti che siano venute meno le condizioni che ne determinano la concessione.

Nei casi di revoca per dolo, questa ha effetto dal giorno dell'avvenuta concessione; negli altri casi, la revoca ha effetto dal giorno in cui sono venute meno le condizioni che hanno determinato la concessione dell'assegno di incollocamento.

Le vedove fruente dell'assegno di incollocamento hanno l'obbligo, qualora si occupino direttamente, di denunciare l'esplicazione di attività lavorativa alla competente Direzione provinciale del tesoro.

Qualora la vedova lasci trascorrere il termine di due mesi dal verificarsi della circostanza di cui al precedente comma, senza effettuare la relativa denuncia, sono recuperate le somme indebitamente corrisposte e, con decreto del Direttore provinciale del

tesoro, può essere inoltre **comminata una sanzione pecuniaria a carattere civile fino ad un importo corrispondente a sei mensilità dell'assegno di incollocamento.**

Ai fini dell'applicazione del presente articolo gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione devono comunicare alle competenti direzioni provinciali del Tesoro l'avviamento al lavoro delle vedove e le denunce di occupazione dalle stesse presentate.

Le somme dovute alle vedove di guerra a titolo di indennità di disoccupazione, escluse le eventuali quote di aggiunta di famiglia, sono trattenute, durante il periodo di concessione dell'assegno stesso, a cura dell'organo erogatore delle indennità medesime e versate in conto entrate del Tesoro sull'apposito capitolo senza pregiudizio del beneficio spettante agli interessati in virtù dell'articolo 4 della legge 4 aprile 1952, numero 218, e successive modificazioni.

Art. 4.

(Decorrenza dei benefici)

Il beneficio economico disposto dall'articolo 1 della presente legge decorre dal 1° gennaio 1972 e verrà accordato d'ufficio.

Art. 5.

(Sottoposizione alla Commissione medica superiore dei pareri delle Commissioni mediche, in materia d'inabilità a proficuo lavoro dei congiunti dei Caduti, non accettati dagli interessati)

Le Commissioni mediche per le pensioni di guerra di cui all'articolo 93 della legge 18 marzo 1968, n. 313, quando sono chiamate ad esprimere il proprio parere in merito all'inabilità a proficuo lavoro dei congiunti dei Caduti pensionati di guerra, debbono consegnare un estratto del verbale agli interessati i quali dichiarano se accettano il parere stesso.

La non accettazione di tale parere dagli interessati predetti implica la sottoposizio-

ne dell'atto in questione all'esame della Commissione medica superiore.

Art. 6.

(Copertura finanziaria)

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1972, si provvede con le economie conseguenti alla riduzione delle partite di pensione di guerra che si realizzano sullo specifico capitolo del bilancio dello Stato e con la devoluzione a tale titolo dell'incremento naturale del gettito delle imposte dirette ed indirette.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.